

**PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE****OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI PER LE IMPRESE E LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE (ART.37 D.L.N.76/2020)**

## I L C O N S E R V A T O R E

- visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;
- visto l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993);
- vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
- visto l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";
- viste le modifiche apportate dall'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" all'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito con legge n. 2/2009) e all'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito con legge n. 221/2012) che impongono sia alle società che alle imprese individuali di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive e che prevede che alle imprese prive di domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio perché non valido, ne sia attribuito uno d'ufficio, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni;
- visto l'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 1 settembre 2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti, che per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;
- considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre gli elenchi provinciali delle imprese senza domicilio digitale tramite il servizio "Cruscotto Qualità" fornito dalla Società consortile camerale Infocamere s.c.p.a.;
- visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli



elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

- richiamata la legge n.69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

- ritenuto opportuno affiancare alla pubblicazione sull'Albo camerale on line anche la pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio sia in home page che nell'apposita sezione dedicata del domicilio digitale, nonché l'invio di comunicazioni informative a Ordini professionali e Associazioni di imprese;

#### DETERMINA

1. di approvare la comunicazione allegata di avvio del procedimento di assegnazione dei domicili digitali, alle società ed imprese individuali indicate negli allegati;
2. di pubblicare la presente determinazione e la comunicazione di avvio del procedimento nell'Albo Camerale online per 15 giorni ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;
3. di pubblicare, altresì la presente determina completa degli allegati anche sul sito camerale, sia in home page che nella apposita sezione dedicata alle cancellazioni del domicilio digitale;
4. di assegnare il termine di 45 giorni complessivi entro cui le imprese possono regolarizza la loro posizione mediante invio di una pratica telematica di comunicazione di una PEC valida ed attiva;
5. di assegnare d'ufficio, alla scadenza del temine sopra indicato (45 giorni), alle imprese inadempienti un domicilio digitale con contestuale applicazione della sanzione per omessa comunicazione prevista dagli articoli 2630 e 2194 del codice civile.

IL CONSERVATORE

Dr.ssa Giuliana Piandoro

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*

*Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio dell'Umbria.*

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini di legge.